

# AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale

Disposizioni di attuazione per le  
Società di investimento

31 agosto 2015



**London**  
Stock Exchange Group

# Disposizioni di attuazione per le società di investimento

## Contenuti

<b>1. Introduzione</b> .....	2
<b>2. Appropriately per AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale</b> .....	2
2.1 Appropriately di certi emittenti .....	2
2.2 Titolari di deleghe di gestione.....	2
2.3 Indipendenza .....	3
<b>3. Requisiti del documento di ammissione</b> .....	3
3.1 Ulteriori informazioni al momento dell'ammissione.....	3
3.2 Informazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 3 Regolamento Emittenti .....	4
<b>4. Interpretazione del Regolamento Emittenti</b> .....	4
4.1 Articoli 7, 13 e 17 (lock-in per nuovi business, operazioni con parti correlate e informazioni varie) .....	4
4.2 Articolo 8 (Società di investimento) .....	4
4.3 Articolo 11 (Diffusione dell'informativa price sensitive) .....	4
4.4 Articolo 12 (Operazioni rilevanti) .....	5
4.5 Articolo 14 (Reverse take-overs).....	5
4.6 Articolo 15 (Cambiamenti sostanziali del business).....	6

## 1. Introduzione

Queste **disposizioni di attuazione** si applicano all'**emittente AIM Italia ammesso** alle negoziazioni prima della data di entrata in vigore delle disposizioni in tema di **FIA** [31 agosto 2015] che non ha richiesto la relativa autorizzazione e all'**emittente AIM Italia** che sia costituito con lo scopo di acquisizione di un business specifico (i.e. "special purpose acquisition companies", etc). Esse contengono specifici requisiti regolamentari, indicazioni interpretative e linee guida in tema di **società di investimento**. Esse formano parte integrante del **Regolamento Emittenti** (e rientrano nella definizione di **Disposizioni di attuazione** all'interno del Regolamento) e del **Regolamento Nominated Advisers**.

Per chiarezza, si precisa che quando un emittente pubblica un **Prospetto**, trovano applicazione sia la **normativa Prospetto** sia il **Regolamento Emittenti**.

Se un **nominated adviser** ritiene che queste **disposizioni di attuazione** non siano applicabili o appropriate in relazione ad un particolare **emittente AIM Italia, Borsa Italiana** dovrà essere contattata.

I termini in grassetto utilizzati in questa nota hanno generalmente lo stesso significato utilizzato nel **Regolamento Emittenti**, salvo sia stabilito altrimenti.

## 2. Appropriately per AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale

### 2.1 Appropriately di certi emittenti

#### *Partecipazioni di controllo*

Qualora una **società di investimento** assuma una partecipazione di controllo in una società, deve essere assicurata una sufficiente separazione organizzativa tra i singoli investimenti, in modo da assicurare che la **società di investimento** non svolga direttamente attività operative per conto della società in portafoglio, modificando la propria struttura aziendale. Ad esempio, devono essere limitati i rapporti di finanziamento incrociati e di condivisione delle attività operative.

Qualora una **società di investimento** intenda compiere un'acquisizione che sia tale da alterarne la struttura aziendale di **società di investimento** (ad es. così da diventare una società operativa per effetto dell'acquisizione), si deve valutare l'applicazione dell'**articolo 14** del **Regolamento Emittenti** (reverse take-over).

#### *Partecipazioni reciproche*

In caso di partecipazioni reciproche, deve essere valutata l'esposizione al rischio d'investimento di una **società di investimento**.

### 2.2 Titolari di deleghe di gestione

Un **nominated adviser** deve accertarsi che ogni **soggetto titolare di deleghe di gestione** sia in ogni caso appropriato e abbia esperienza sufficiente in relazione alla società di investimento e alla sua politica di investimento.

Tra la **società di investimento** e il **soggetto titolare di deleghe di gestione** deve sussistere un rapporto contrattuale adeguato su base continuativa, che regoli gli aspetti essenziali del rapporto.

Ove vi sia un **soggetto titolare di deleghe di gestione**, una **società di investimento** deve garantire procedure sufficienti ad assicurare che l'organo amministrativo abbia sufficiente controllo sul business.

## 2.3 Indipendenza

**Borsa Italiana** raccomanda che i **componenti dell'organo amministrativo** della **società di investimento** e il suo **nominated adviser** operino in modo indipendente dal **soggetto titolare di deleghe di gestione**.

La **società di investimento** deve chiarire nel **documento di ammissione** se l'**organo amministrativo** e il suo **nominated adviser** siano o meno indipendenti dal **soggetto titolare di deleghe di gestione**. Qualsiasi modifica relativa all'indipendenza deve essere adeguatamente comunicata.

**Borsa Italiana** raccomanda inoltre che il **nominated adviser** e un numero adeguato di **amministratori** della **società di investimento** siano indipendenti da ogni **azionista rilevante** o dalle società oggetto di investimento (e da ogni eventuale **soggetto titolare di deleghe di gestione** responsabile del relativo investimento), laddove la partecipazione ecceda il limite del 20% dell'attivo lordo della società. In caso contrario, ciò deve essere esplicitato adeguatamente nel **documento di ammissione** o tramite **comunicato**.

Nella valutazione dell'indipendenza delle parti rilevanti, occorre fare riferimento alle situazioni di incompatibilità e gestione dei conflitti di interesse di cui all'articolo 18 del **Regolamento Nominated Advisers**.

## 3. Requisiti del documento di ammissione

### 3.1 Ulteriori informazioni al momento dell'ammissione

Con riferimento alla Scheda Due lettera (h) del **Regolamento Emittenti**, le seguenti informazioni devono essere incluse nella parte iniziale del **documento di ammissione**:

- ◆ l'esperienza e la professionalità dei **componenti dell'organo amministrativo**, in relazione alla **politica di investimento**;
- ◆ ove vi sia un **soggetto titolare di deleghe di gestione**:
  - il nome del **soggetto titolare di deleghe di gestione**;
  - l'esperienza del **soggetto titolare di deleghe di gestione** e la sua esperienza e professionalità in relazione alla **politica di investimento**;
  - una descrizione dello status regolamentare del **soggetto titolare di deleghe di gestione**, specificando, se del caso, l'autorità competente a vigilare con riferimento a tale soggetto;
  - un sommario dei termini chiave del contratto (o dei contratti) con il **soggetto titolare di deleghe di gestione**, incluse le spese, la durata del contratto e le disposizioni relative alla risoluzione del contratto;
- ◆ se applicabile, la politica della società in relazione alla diffusione periodica di informazioni ai sensi dell'art. 5.3 *infra*.

Devono essere incluse anche informazioni adeguate relative al regime fiscale applicabile alla **società di investimento** e a qualsiasi politica o strategia che la **società di investimento** abbia in relazione alla tassazione, ove applicabile.

### 3.2 Informazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 3 Regolamento Emittenti

Consultato il **nominated adviser**, una **società di investimento** di nuova costituzione che non abbia iniziato ad operare, a fare investimenti o ad assumere obblighi in luogo dell'informativa finanziaria di cui all'articolo 3 **Regolamento Emittenti** deve includere nel **documento di ammissione** una dichiarazione che, dalla data di costituzione, l'emittente non ha ancora iniziato ad operare e che non ha attività e passività rilevanti, e che pertanto, alla data del **documento di ammissione**, le informazioni finanziarie non sono disponibili.

## 4. Interpretazione del Regolamento Emittenti

Ogni richiamo al Regolamento si deve intendere riferito al **Regolamento Emittenti**.

### 4.1 Articoli 7, 13 e 17 (lock-in per nuovi business, operazioni con parti correlate e informazioni varie)

I **soggetti titolari di deleghe di gestione** (o una società del medesimo gruppo) e ognuno dei dipendenti chiave responsabili delle scelte di investimento in relazione alla **società di investimento** saranno considerati:

- ◆ **amministratori** ai fini dell'applicazione degli **articoli 7 e 13**; e
- ◆ **amministratori** ai fini della comunicazione delle **operazioni** effettuate dagli **amministratori** ai sensi dell'**articolo 17**.

### 4.2 Articolo 8 (Società di investimento)

**Borsa Italiana** raccomanda che la condizione di **ammissione** di raccogliere un minimo di 3 milioni di Euro in denaro tramite un collocamento che si concluda alla data di **ammissione** ovvero in prossimità dell'**ammissione** stessa, come richiesto dall'**articolo 8**, debba essere normalmente soddisfatta tramite un collocamento indipendente, ovvero non si tratti di fondi raccolti da **parti correlate**, salvo il caso in cui la **parte correlata** sia un **soggetto autorizzato**.

L'espressione "in prossimità dell'**ammissione**" fa riferimento di regola a non più di dieci **giorni di mercato aperto** prima dell'**ammissione**.

Se la società ha la forma di fondo comune di investimento di tipo chiuso tale condizione di **ammissione** non si applica.

### 4.3 Articolo 11 (Diffusione dell'informativa price sensitive)

#### *Diffusione periodica*

Il **nominated adviser** di una **società di investimento** deve valutare con la **società di investimento** stessa se la **comunicazione** periodica di informazioni (ad esempio l'indicazione del valore e della composizione del patrimonio netto o NAV ovvero informazioni dettagliate relative ai principali investimenti e disinvestimenti realizzati nel periodo di riferimento) sia necessaria in modo da fornire aggiornamenti al mercato, con dovuto riguardo alle prassi di mercato e alle attività della **società di investimento**.

La politica adottata in tema di informativa al mercato deve essere indicata nel **documento di ammissione** o in una relazione per l'assemblea e qualunque cambiamento alla stessa deve essere **comunicato**. Tale informativa periodica non esclude la necessità delle **comunicazioni** altrimenti richieste ai sensi dell'**articolo 11**.

### ***Sostituzione del soggetto titolare di deleghe di gestione***

La nomina, la revoca o le dimissioni di alcuno dei **soggetti titolari di deleghe di gestione** (o di qualunque dipendente chiave all'interno della **società di investimento** o del **soggetto titolare di deleghe di gestione**, che potrebbe avere conseguenze sul raggiungimento o sullo sviluppo della **politica di investimento**) saranno considerate come informazioni price sensitive che richiedono una **comunicazione** tempestiva. Tale **comunicazione** deve includere informazioni circa le conseguenze della nomina, della revoca o delle dimissioni.

### ***Effetti complessivi dei cambiamenti nel portafoglio di investimenti***

Nella valutazione se sia necessaria o meno una **comunicazione** relativa ad un investimento o disinvestimento, è opportuno considerare l'impatto complessivo anche in relazione agli altri investimenti o disinvestimenti effettuati.

### ***Modifica di informazioni precedentemente diffuse***

La **società di investimento** deve valutare, sentito il **nominated adviser**, se la modifica di informazioni diffuse al momento dell'ammissione, ai sensi dell'art. 4.2 della presente nota, debba essere **comunicata**.

#### **4.4 Articolo 12 (Operazioni rilevanti)**

Un investimento compiuto da una **società di investimento** che:

- ◆ è in linea con la sua **politica di investimento**; e
- ◆ supera solo i test dell'EBITDA e del fatturato contenuti negli **indici di rilevanza**, non dovrebbe richiedere la **comunicazione** al pubblico.

Per chiarezza, la **comunicazione** di tali investimenti potrebbe essere comunque richiesta ai sensi dell'**articolo 11** e le informazioni da fornire ai sensi della Scheda Quattro del **Regolamento Emittenti** dovrebbero essere considerate una base utile per la **comunicazione**.

#### **4.5 Articolo 14 (Reverse take-overs)**

Ai sensi dell'**articolo 14**, un'acquisizione (da interpretarsi in senso ampio, includendo ad esempio l'investimento in una società o in attività) effettuata da una **società di investimento**, che eccede il 100% di uno degli **indici di rilevanza** può essere considerata un reverse take-over, anche se tale acquisizione è realizzata in conformità alla sua **politica di investimento**.

In ogni caso, un'acquisizione compiuta da una **società di investimento** che:

- ◆ è conforme alla sua **politica di investimento**; e
- ◆ supera solo i test dell'EBITDA e del fatturato contenuti negli **indici di rilevanza**;
- ◆ non provoca un cambiamento sostanziale nel business dell'emittente, nel consiglio di amministrazione o nel controllo,

non dovrebbe essere considerata un reverse take-over, ai sensi dell'**articolo 14**

In tutti gli altri casi, l'emittente, sentito il **nominated adviser** deve contattare **Borsa Italiana** se ritiene che l'acquisizione rientrante nell'ambito dell'**articolo 14** non dovrebbe essere trattata

come un reverse take-over. Per chiarezza, una **comunicazione** di tali investimenti può essere comunque richiesta ai sensi degli **articoli 11 e 12**.

#### **4.6 Articolo 15 (Cambiamenti sostanziali del business)**

Un disinvestimento da parte di una **società di investimento** che rientra nella sua **politica di investimento** non è soggetto ai requisiti previsti dall'**articolo 15** di ottenere il consenso degli **azionisti** sulla base di una relazione. In ogni caso, deve essere presentata una **comunicazione** ai sensi della Scheda Quattro.

In ogni caso, quando una **società di investimento** ceda tutti o quasi i suoi componenti dell'attivo, ai sensi dell'**articolo 15**, la **società di investimento** avrà 12 mesi dalla data di tale cessione per dare attuazione alla sua **politica di investimento** in conformità con l'**articolo 15**. In caso contrario, la **società di investimento** sarà sospesa ai sensi dell'**articolo 40**. Qualunque cambiamento alla propria **politica di investimento** deve essere fatto in conformità con l'**articolo 8**, ma il termine di 12 mesi continuerà ad applicarsi.

---

© Marzo 2012 - Il presente documento è adottato a norma delle leggi speciali. Borsa Italiana S.p.A. non deve essere ritenuta responsabile per eventuali danni, derivanti anche da imprecisioni e/o errori, che possano derivare all'utente e/o a terzi dall'uso dei dati contenuti nel presente documento. AGREX, BORSA ITALIANA, BORSA ITALIANA ITALIAN STOCK EXCHANGE, BORSA VIRTUALE, BORSAM@T, CITY FOR GOOD, DDM, ELITE, ETFplus, EUROMOT, EXPANDI, EXTRAMOT, IDEM-THE ITALIAN DERIVATIVES MARKET, IDEX, MIB, MIB 30, MIBTEL, MIDEX, MINIFIB, MIV, MOT, MTA, MTF, NIS, SEDEX, STAR, STAR SEGMENTO TITOLI CON ALTI REQUISITI, TECHSTAR nonché il marchio figurativo costituito da tre losanghe in obliquo sono marchi registrati di proprietà di Borsa Italiana S.p.A.

CC&G è un marchio registrato di proprietà di Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.

MONTE TITOLI, X-TRM e MT-X sono marchi registrati di proprietà di Monte Titoli S.p.A.

MTS, BOND VISION, EUROMTS sono marchi registrati di proprietà di MTS S.p.A.

PALAZZO MEZZANOTTE CONGRESS CENTRE AND SERVICES, BEST VENUE INDICATOR, MARKET CONNECT sono marchi registrati di proprietà di Bit Market Services S.p.A.

London Stock Exchange ed il relativo logo, nonché AIM sono marchi registrati di proprietà di London Stock Exchange plc.

FTSE è un marchio registrato di proprietà del Gruppo London Stock Exchange ed è utilizzato da FTSE International Limited sotto licenza.

GATElab, Traderpath, Algorithmicpath, Exchangepath sono marchi registrati di proprietà di GateLab S.r.l.

I suddetti marchi registrati, nonché gli ulteriori marchi di proprietà del Gruppo London Stock Exchange, non possono essere utilizzati senza il preventivo consenso scritto della società del Gruppo proprietaria del marchio.

Il Gruppo promuove e offre i servizi Post Negoziazione prestati da Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. e da Monte Titoli S.p.A., secondo modalità eque, trasparenti e non discriminatorie e sulla base di criteri e procedure che assicurano l'interoperabilità, la sicurezza e la parità di trattamento tra infrastrutture di mercato, a tutti i soggetti che ne facciano domanda e siano a ciò qualificati in base alle norme nazionali e comunitarie e alle regole vigenti nonché alle determinazioni delle competenti Autorità.